

## COMUNICATO STAMPA

### **Imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del maggio 2012 Arriva il modello per richiedere il credito d'imposta**

Pronto il modello che consente a imprese e lavoratori autonomi che hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, nonché la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la propria attività, di chiedere un credito d'imposta pari al costo sostenuto per far fronte ai danni, oltre che per realizzare il miglioramento sismico degli edifici. Le istanze potranno essere presentate già a partire dal 14 aprile. Il modello, previsto dal Dm 23 dicembre 2013 e approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, è disponibile con le relative istruzioni sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**I contribuenti interessati** – La richiesta per l'attribuzione del credito d'imposta può essere presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che alla data del 20 maggio 2012 avevano la sede legale o operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. I soggetti danneggiati possono richiedere un credito equivalente ai costi sostenuti per ricostruire, ripristinare e sostituire attrezzature o macchinari utilizzati nella propria attività, nonché gli edifici sede dell'azienda o dello studio professionale. Il credito può, inoltre, essere richiesto per i costi relativi agli interventi di miglioramento sismico degli edifici (previsti dal Dl n. 74/2012). Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014.

**Invio telematico e termini ampi per le istanze** – La richiesta va presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia o tramite gli intermediari abilitati (una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure professionisti, associazioni di categoria etc.).

Le istanze, una in ciascun anno, possono essere presentate:

- nel 2014, dal 14 aprile al 30 giugno, in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2012 e nel 2013
- nel 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile, in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2014 (e a quelli sostenuti nel biennio precedente per i quali non sia stata fatta domanda l'anno prima).

**Credito annuale subito disponibile** – L'Agenzia delle Entrate determina annualmente la misura del credito d'imposta spettante a ciascun richiedente, calcolata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare del credito richiesto. Questa percentuale viene comunicata con provvedimento del direttore, pubblicato sul

sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.

**Roma, 11 aprile 2014**